SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 73**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 marzo 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149/85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 marzo 1989, n. **108.**

Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 25 marzo 1989, n. **109.**

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari. Pag. 5

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1989, n. **110.**

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Roverchiara. Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Fontana Liri Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 15 marzo 1989.

Rinnovo al presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea a scopo terapeutico . . . . Pag. 18

DECRETO 28 marzo 1989.

Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi . . . . Pag. 19

Ministero dell'interno

DECRETO 17 marzo 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 25 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie costituite nella diocesi di Bova. Modifica del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Reggio Calabria-Bova . . Pag. 20

DECRETO 20 marzo 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 29 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte delle chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Firenze . . . . Pag. 20

DECRETO 20 marzo 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 23 marzo 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Firenze . . . . Pag. 21

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 7 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Toscana, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) . . . . Pag. 22

DECRETO 7 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione autonoma Valle d'Aosta, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988). Pag. 23

DECRETO 7 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Liguria, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) . . . . Pag. 23

DECRETO 7 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Umbria, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) . . . . Pag. 24

DECRETO 7 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Puglia, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) . . . . Pag. 25

Ministero del tesoro

DECRETO 9 marzo 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 marzo 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 21 marzo 1989. Pag. 26

DECRETO 24 marzo 1989.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992 . . . . Pag. 27

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 17 marzo 1989.

Misure fitosanitarie per l'importazione di funghi coltivati freschi . . . . Pag. 30

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 14 marzo 1989.

Approvazione della deliberazione n. 123 del 1° luglio 1988 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, concernente la delegificazione della materia riguardante la certificazione della contribuzione e delle retribuzioni ai fini pensionistici, in relazione alle denunce nominative dei lavoratori ed all'obbligo dei datori di lavoro di rilasciare una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di lavoro assoggettati alle assicurazioni sociali e le corrispondenti retribuzioni . . . . Pag. 31

Ministero delle finanze

DECRETO 27 febbraio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Alessandria . . . . . Pag. 32

DECRETO 22 marzo 1989.

Fissazione della data di inizio delle attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Emilia-Romagna, con sede nel comune di Bologna. . Pag. 32

DECRETO 22 marzo 1989.

Fissazione della data di inizio delle attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Liguria, con sede nel comune di Genova . . . . Pag. 32

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 21 marzo 1989, n. 11.

Regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi . . . . Pag. 33

CIRCOLARE 22 marzo 1989, n. 12.

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione . Pag. 36

CIRCOLARE 22 marzo 1989, n. 13.

Importazione di concimi minerali o chimici azotati (nomenclatura combinata del sistema armonizzato - N.C.D.S.A.-31.02 esclusa 3102.5010 - nitrato di sodio naturale); di concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg (N.C.D.S.A. 3105) originari della Jugoslavia. Quota aggiuntiva di tonn. 5.000 per l'anno 1989 . . . . Pag. 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione del nuovo statuto dell'ex Associazione selezione originale Lupo italiano ora denominata Ente per la tutela del Lupo italiano, in Cumiana . . . . Pag. 38

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione al liceo scientifico statale «C. Livi» di Prato ad accettare una donazione . . . . Pag. 38

Autorizzazione al liceo scientifico «Archimede» di Acireale ad accettare una donazione . . . . Pag. 38

Autorizzazione al liceo ginnasio statale di Molfetta ad accettare una donazione . . . . Pag. 38

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Gobetti» di Omegna ad accettare una donazione . . . . Pag. 38

Ministero del tesoro:

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1989 . . . . Pag. 39

Corso dei cambi e media dei titoli del 24 marzo 1989. Pag. 41

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 43

Cambiamento della denominazione sociale della società «Consa S.p.a.», in Milano . . . . Pag. 43

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 43

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Alma Labor - Società cooperativa a r.l.», in Montelupone, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 45

Regione Valle d'Aosta: Scioglimento di società cooperative. Pag. 46

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 marzo 1989, n. 108.

Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, è incrementata di 1.000 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie (4° livello). Alla copertura dei posti suddetti si provvede:

a) mediante l'assunzione, nella misura del 40 per cento dei posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno contottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione, secondo le modalità stabilite dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;

b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge.

2. I posti che non risultino coperti con le modalità di cui al comma 1 saranno oggetto di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.

Art. 2.

1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, e dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è aumentato di 40 unità nel grado di maresciallo maggiore, di 48 unità nel grado di maresciallo capo, di 53 unità nel grado di maresciallo ordinario, di 276 unità nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 2.583 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie.

2. Nei limiti delle vacanze di organico nei gradi di cui al comma 1, è consentita la riammissione in servizio, a domanda, del personale del Corpo degli agenti di custodia collocato in congedo a propria richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, il quale non abbia superato i 40 anni di età, non abbia riportato condanne penali e sia in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia, con esclusione del requisito dello stato civile di celibe o vedovo senza prole. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 321.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 95.750 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma ordinamento agenti di custodia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 275/1971 concerne la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia.

— Il D.P.R. n. 276/1971, emanato in base a delega legislativa concessa dall'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, reca norme in materia di assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato.

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 356/1987 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia) è il seguente:

«Art. 3 *(Assunzione di vigilatrici penitenziarie)*. — 1. Alla copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione.

2. La graduatoria sarà formata in base al punteggio conseguito dagli aventi diritto a seguito di un colloquio su materie attinenti alle mansioni proprie delle vigilatrici penitenziarie. A parità di punteggio avranno la precedenza coloro che vantano un numero maggiore globale di giornate di lavoro in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie; in caso di parità di merito, si applica l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova del colloquio è composta ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986. Sono esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che abbiano conseguito una votazione inferiore a ventuno trentesimi».

Note all'art. 2:

— La legge n. 773/1981 concerne la revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia.

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 321/1976 (Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo) è il seguente:

«Art. 2. — I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonché il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

Art. 3. — I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennità percepiti all'atto del congedo.

La restituzione delle somme verrà effettuata a rate mensili.

L'importo di ogni singola rata non dovrà essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1289):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) l'8 agosto 1988.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 27 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 16 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3400):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 14 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 9 marzo 1989

89G0134

DECRETO-LEGGE 25 marzo 1989, n. 109.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Adeguamento tariffario

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 1191/69.

3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonché del tasso programmato di inflazione.

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale

1. Entro il 30 giugno 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organi-

che, nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.

Art. 3.

Investimenti

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti un piano indicante le priorità degli interventi per la realizzazione di infrastrutture. Il piano è approvato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e trasmesso alle Camere.

2. Con l'approvazione del piano di cui al comma 1 cessa l'applicazione delle precedenti disposizioni legislative incompatibili con le indicazioni contenute nel piano stesso.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, il programma per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente le linee a scarso traffico e gli impianti di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. In caso di mancata attuazione delle previsioni del programma entro il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, è soppresso l'obbligo di servizio pubblico anche per la parte del programma non attuata.

Art. 4.

Procedure

1. I progetti di infrastrutture di interesse nazionale riguardanti investimenti nel comparto ferroviario, presentati dall'ente Ferrovie dello Stato alla regione territorialmente competente, sono approvati, sentiti gli enti locali interessati, dalla regione stessa entro tre mesi dalla data di presentazione; i progetti così approvati hanno efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove i progetti non vengano approvati, si applica la disposizione di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Le condizioni di contratto con terzi devono fare riferimento alla disciplina comunitaria per il settore e tenere conto, in particolare, dei prezzi medi unitari praticati nell'ambito della Comunità economia europea.

Art. 5.

Economicità della gestione

1. Nel corso delle operazioni di ristrutturazione, l'ente Ferrovie dello Stato adotta prioritariamente misure organizzative e interventi tecnologici nel campo degli automatismi e dei sistemi di sicurezza, finalizzati all'aumento della capacità della rete ferroviaria e della velocità media. A tale scopo l'ente procede altresì alla riprogrammazione degli orari.

Art. 6.

Patrimonio dell'ente

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 31 dicembre 1989.

2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro del trasporti provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giono successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà pesentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

AMATO, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0142

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1989, n. 110.

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché di differire il termine relativo al completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. La contribuzione relativa alla eventuale differenza tra la retribuzione di cui al comma 1 e la retribuzione corrisposta, salvi i diritti spettanti al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, è a carico del datore di lavoro.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 45. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è elevata a 11,25. Resta a carico del datore di lavoro la contribuzione relativa alla eventuale differenza tra il limite minimo di retribuzione giornaliera e la retribuzione corrisposta.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

«1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-*bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemilioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato.».

5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.».

Art. 2.

Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative

gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del servizio centrale della riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro il 30 novembre 1989 secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del 5 per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo, dal comitato esecutivo, ovvero, per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

13. I crediti di importo non superiore a L. 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti al Servizio contributi agricoli unificati, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

19. I soggetti che abbiano esercitato o esercitino la facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive per redditi di lavoro autonomo e di impresa e per i corrispettivi delle operazioni imponibili ai fini fiscali, per i periodi di imposta relativi agli anni dal 1983 al 1987, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni all'INPS ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS, o in unica soluzione, entro il termine del 30 novembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989. Per la reteazione si applicano le disposzioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni sostitutive devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi alla riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

Art. 3.

Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio ed artigianato.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, unitamente alla denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e retribuzioni dei lavoratori assicurati.

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio dei supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Fiscalizzazione degli oneri sociali

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al

30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati, indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere, e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizi pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *c)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 102.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati, indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 30.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 39.500 per ogni dipendente delle imprese alberghiere, e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizi pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane.

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere *a)* e *b)*, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

4. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di L. 56.000 per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 4 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 non si cumulano fra loro ne con il beneficio di cui ai commi 1, lettere *b)* e *d)*, e 2, lettera *b)*, e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

7. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 la predetta riduzione sarà di L. 125.000. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette retribuzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati retribuiti o denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dal comma 1 dell'articolo 1.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

12. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, da verificarsi semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 10. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 12, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuati in difformità alle disposizioni del presente decreto, sono conguagliati senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per il 1989, in lire 5.728 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 5.728 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione.

Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1989.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 2.965 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 900 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

Art. 6.

Assicurazione per gli apprendisti artigiani

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 1285 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in disegno industriale.

Scuola di specializzazione in disegno industriale.

Art. 1286. — È istituita la scuola di specializzazione in disegno industriale presso l'Università di Napoli.

La scuola rilascia il titolo di specialista in disegno industriale.

La scuola ha lo scopo di condurre ad una specifica preparazione critica e professionale, integrativa di quella fornita dai corsi di laurea e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la progettazione di oggetti, di sistemi di oggetti e di elementi di finitura e nuovi materiali.

Art. 1287. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 1288. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di architettura e il dipartimento di configurazione e attuazione dell'architettura.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1289. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura e ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592, a quelli richiesti nei corsi precedenti.

Art. 1290. — Le materie fondamentali di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) tecnologie dei materiali (area tecnologica);
2) storia del disegno industriale (area della storia);
3) semiologia ed estetica (area percezione);
4) disegno industriale I (area progettuale).

2° Anno:

5) tecnologia di produzione (area tecnologica);
6) fattibilità del prodotto (area tecnologica);
7) morfologia dei componenti (area della componentistica).

3° Anno:

8) organizzazione della produzione (area tecnologica);
9) disegno industriale II (area progettuale);
10) progettazione ambientale (area progettuale).

Le discipline che completeranno il piano di studi saranno tratte dal seguente elenco:

cultura tecnologica della progettazione (area tecnologica);
illuminotecnica ed impianti (area tecnologica);
elementi di analisi del mercato (area tecnologica);
econometria (area tecnologica);
ergonomia (area tecnologica);
storia dell'arte contemporanea (area della storia);
storia dell'arte applicata (area della storia);
storia della comunicazione (area della storia);
storia del costume (area della storia);
disegno operativo e geometria costruttiva (area della percezione);
elementi di informatica (area della percezione);
elaborazione elettronica della progettazione (area della percezione);
modellistica (area della percezione);
coordinazione dimensionale (area della componentistica);
normative e controllo di qualità (area della componentistica);
igiene ambientale (area della componentistica);
sperimentazione di sistemi e componenti (area progettuale);
progettazione grafica (area progettuale);
strumenti e tecniche della comunicazione visiva (area della percezione);
storia della scienza (area della storia);
antropologia culturale (area ....);
socioeconomia previsionale (area socioeconomiche);
arredamento e architettura degli interni (area progettuale).

Art. 1291. — Lo specializzando è tenuto a seguire sedici insegnamenti, sei al primo anno, sei al secondo anno, quattro al terzo anno, sulla base di un piano di studi presentati al primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Le discipline inserite nella annessa tabella (art. 1290) devono essere attinte nel seguente rapporto: almeno tre insegnamenti dall'area tecnologica (1), due insegnamenti

dall'area della storia (3), due insegnamenti dall'area della percezione (4), due insegnamenti dall'area della componentistica (5), quattro insegnamenti dall'area progettuale (6).

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

Art. 1292. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 1293. — Come previsto all'art. 1288 della normativa generale, «il bando di concorso di ammissione alla scuola indicherà eventuali modalità diverse come le prove attraverso risposta a quesiti multipli; ed i programmi di esame».

Art. 1294. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche, di laboratorio, e da seminari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1989
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 88

89A1228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 230 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1040, è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola di specializzazione in chirurgia generale seconda è determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1989
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 158

89A1229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale delle scuole dirette a fini speciali, all'art. 350 contenente l'elencazione delle scuole funzionanti nell'Ateneo fiorentino, la scuola denominata «scuola diretta a fini speciali di servizio sociale» è soppressa e sostituita da quella denominata «scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali».

Art. 2.

Gli articoli dello statuto vigente, relativi alla scuola di servizio sociale sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli sotto la intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 378. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

La scuola ha per fine, la formazione degli assistenti sociali, idonei a operare in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale; il diploma ha valore abilitante.

Art. 379. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. I primi due anni prevedono trecentocinquanta ore di insegnamento ciascuno. Il terzo anno ne prevede trecento. Le ore di attività pratiche guidate sono cinquecento nei tre anni.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di sessanta iscritti per ciascun anno di corso e per un totale di centottanta studenti.

Art. 380. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di economia e commercio, giurisprudenza, lettere e filosofia, magistero, medicina e chirurgia, scienze politiche, alle quali afferiscono gli insegnamenti nel modo seguente:

Facoltà di economia e commercio:

politica e legislazione sociale;
statistica sociale;
elaborazione automatica dei dati.

Facoltà di giurisprudenza:

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
diritto pubblico, con particolare riguardo alla organizzazione della pubblica amministrazione;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
diritto penale;
diritto penitenziario.

Facoltà di lettere e filosofia:

psicologia generale.

Facoltà di magistero:

psicologia e sociologia della devianza;
istituzioni di sociologia;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia;
antropologia culturale;
psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
psicologia sociale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina sociale e igiene;
igiene mentale e psichiatria;
fisiopatologia e genetica.

Facoltà di scienze politiche:

principi e fondamenti del servizio sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale I;
metodi e tecniche del servizio sociale II;
metodi e tecniche del servizio sociale III;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
ricerca applicata al servizio sociale;
politica dei servizi sociali;
economia politica;
sociologia della famiglia;
storia delle istituzioni politiche;
lingua inglese.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 381. — Le discipline obbligatorie impartite nella scuola sono le seguenti:

1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
metodi e tecniche del servizio sociale I;
metodi e tecniche del servizio sociale II;
metodi e tecniche del servizio sociale II;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio);
politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: 8.

2) Discipline di base:

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);
politica e legislazione sociale (annuale);
psicologia e sociologia della devianza (annuale);
istituzioni di sociologia (annuale);

medicina sociale e igiene (annuale);
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con un unico esame al termine del biennio).

Totale esami del gruppo: 7.

Totale esami discipline obbligatorie: 15.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni di corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:
principi e fondamenti del servizio sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale I;
diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;
medicina sociale e igiene;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (I anno).

Discipline obbligatorie del secondo anno:
metodi e tecniche del servizio sociale II;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (II anno);
istituzioni di sociologia;
ricerca applicata al servizio sociale (I anno);
politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:
metodi e tecniche del servizio sociale III;
ricerca applicata al servizio sociale (II anno);
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
politica dei servizi sociali;
psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:
antropologia culturale;
diritto penale;
diritto penitenziario;
economia politica;
igiene mentale e psichiatria;
psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
psicologia sociale;
sociologia della famiglia;
statistica sociale;
storia delle istituzioni politiche;
fisiopatologia e genetica;
psicologia generale;
elaborazione automatica dei dati;
lingua inglese..

La scuola offre almeno quattro discipline opzionali, e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 382. — Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato» con particolare riguardo al «diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza», se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Art. 383. — L'attività pratica comporta per gli studenti esperienze di tirocinio presso centri del territorio che svolgono servizi sociali, prevede momenti operativi e di riflessione teorica, impegnando assistenti sociali degli enti come supervisori e docenti della scuola come coordinatori.

Art. 384. — Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati. Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Art. 385. — Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Art. 386. — Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1989
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 245

89A1230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Roverchiara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roverchiara (Verona) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1988 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roverchiara (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gabriele Marra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roverchiara (Verona) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1988.

Pertanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 39146/10 del 18 agosto 1988, diffidava il consiglio comunale a deliberare il bilancio di previsione entro il 30 agosto 1988, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Scaduto tale termine e risultata infruttuosa anche la seduta del 6 settembre 1988, l'organo di controllo, con delibera n. 43896/5 del 22 settembre 1988, notificata a tutti i consiglieri, nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione di quel civico consesso affinché provvedesse al citato adempimento.

Nella seduta del 4 e 22 ottobre e del 18 novembre 1988, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Conseguentemente, il commissario *ad acta*, con deliberazione n. 2 del 19 novembre 1988 approvava, in via sostitutiva, il bilancio di previsione del 1988.

Il prefetto di Verona ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo a proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1988; anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roverchiara (Verona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gabriele Marra.

Roma, addì 18 febbraio 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A1301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Fontana Liri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Fontana Liri (Frosinone) non è risuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1988 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fontana Liri (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Allocca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fontana Liri (Frosinone) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1988.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale ai sensi delle vigenti norme, il predetto bilancio doveva essere approvato, la sezione di Frosinone del CO.RE.CO., con provvedimento n. 380/42 del 3 gennaio 1989, notificato a tutti i consiglieri, ha nominato un commissario che disponeva la convocazione del consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La seduta, fissata per il 17 gennaio 1989, risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

Pertanto, l'organo di controllo, con provvedimento n. 4819/7 del 3 febbraio 1989, nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 2 del 10 febbraio 1989, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1988.

Il prefetto di Frosinone ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, ai sensi degli articoli 4 della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839:

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1988, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fontana Liri (Frosinone) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del consigliere di prefettura dott. Giacomo Allocca.

Roma, addì 6 marzo 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A1302

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 marzo 1989.

Rinnovo al presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro, in data 16 gennaio 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 dicembre 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 gennaio 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala operatoria della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'unità danitaria locale n. 18 di Catanzaro.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Petrosillo prof. Onofrio, primario ospedaliero della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'U.S.L. n. 18 di Catanzaro;

Grandinetti dott. Italo e Turtoro dott. Massimo, aiuti ospedalieri della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'U.S.L. n. 18 di Catanzaro;

Iansiti dott. Michele, assistente ospedaliero della divisione di oculistica del presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'U.S.L. n. 18 di Catanzaro.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A1326

DECRETO 28 marzo 1989.

Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1969, n. 615;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968) concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1980) concernente modifiche ai piani nazionali di profilassi della tubercolosi e della brucellosi, di cui ai decreti ministeriali 1 e 3 giugno 1968;

Considerato che le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini dalla brucellosi sono state estese ad oltre il 60% dei capi controllabili;

Considerato che la Comunità economica europea con la direttiva n. 87/58/CEE del 22 dicembre 1986 ha istituito un'azione complementare, con partecipazione finanziaria della Comunità stessa, per accelerare l'eradicazione della brucellosi bovina;

Considerato che la commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 26 ottobre 1988 ha espresso parere favorevole in ordine all'obbligatorietà per tutto il territorio nazionale della profilassi e del risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 3 novembre 1988, rilevato che esistono le condizioni richieste, ha espresso parere favorevole per rendere obbligatorio su tutto il territorio nazionale il piano di profilassi e risanamento contro la brucellosi dei bovini e dei bufalini;

Considerato che anche per gli anni 1986 e 1987 le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini sono state estese ad oltre il 60% dei capi controllabili;

Considerato, quindi, che i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità e dalla commissione predetta rivestono carattere di permanente attualità in relazione alla situazione cui si riferiscono;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° aprile 1989 sono rese obbligatorie, in tutto il territorio nazionale, le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini dalla brucellosi.

Art. 2.

L'attività di profilassi e di risanamento di cui all'articolo precedente verrà attuata secondo i programmi predisposti con le modalità previste dalle disposizioni vigenti al riguardo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

89A1351

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 marzo 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 25 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie costituite nella diocesi di Bova. Modifica del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Reggio Calabria-Bova.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle diciassette parrocchie costituite nella diocesi di Bova;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Reggio Calabria-Bova;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Bova ne è stata inserita una in più, dispone la cancellazione dall'elenco stesso della parrocchia di cui al numero d'ordine 15 e rettifica la denominazione della parrocchia di cui al numero d'ordine 16;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 25 ottobre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti sedici parrocchie costituite nella diocesi di Bova, tutte in comuni della provincia di Reggio Calabria, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

dall'elenco delle parrocchie di cui al citato art. 1 è cancellata quella contraddistinta dal numero d'ordine 15, denominata parrocchia di Maria SS. Annunziata, sita in Roghudi, frazione Ghorio;

nell'elenco di cui al citato art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 16 è la seguente:

16. Comune di Roghudi, parrocchia SS. Annunziata e S. Nicola di Bari con sede in 89060 Roghudi.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centotrentasei parrocchie di cui ai decreti ministeriali 25 ottobre e 15 novembre 1986 citati in narrativa ed al successivo decreto ministeriale in data 17 marzo 1989, tutte aventi sede in comuni della provincia di Reggio Calabria».

Roma, addì 17 marzo 1989

Il Ministro: GAVA

89A1309

DECRETO 20 marzo 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 29 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte delle chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Firenze.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentoventuno parrocchie costituite nella diocesi di Firenze;

vennero dichiarate estinte centottantasei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i successivi decreti in data 10 giugno 1987 e 4 novembre 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1987 e del 14 novembre 1988, con i quali venne rettificato l'elenco delle parrocchie e vennero rettificati ed integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale l'Ordinario diocesano integra ulteriormente gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori e rettifica un rapporto successorio;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 29 novembre 1986 richiamato in premessa:

all'art. 3 l'elenco delle cinquecento chiese parrocchiali estintesi è ulteriormente integrato dalla seguente chiesa parrocchiale che parimenti perde la personalità giuridica civile:

1. Comune di Campi Bisenzio (Firenze), chiesa oratorio di Limite a Campi (nota anche come chiesa oratorio di S. Maria a Limite) 50013 Campi Bisenzio;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle cinquecentouno chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi diversa denominazione e diversa sede, per ognuna indicate:»

nell'elenco di cui al citato art. 4 il rapporto successorio al numero d'ordine 85 è rettificato come segue:

85. Comune di Montespertoli, alla chiesa parrocchiale di S. Michele a Castiglioni, 50025 Montespertoli, succede, per quanto concerne tutti i beni, la parrocchia di Immacolata Concezione alla Ginestra, 50020 Ginestra di Lastra e Signa;

l'elenco di cui al citato art. 4 è ulteriormente integrato dal seguente rapporto successorio:

1. Comune di Campi Bisenzio, alla chiesa oratorio di Limite a Campi (nota anche come chiesa oratorio di S. Maria a Limite), 50013 Campi Bisenzio, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Stefano a Campi, 50013 Campi Bisenzio.

Roma, addì 20 marzo 1989

Il Ministro: GAVA

89A1310

DECRETO 20 marzo 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 23 marzo 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Firenze.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Firenze;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Firenze contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

465. Comune di Firenze. Beneficio del Canonicato dell'Arcipretura, della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

466. Comune di Firenze. Beneficio del Canonicato I Penitenziere, della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

467 Comune di Firenze. Beneficio del Canonicato II Teologo, della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

468. Comune di Firenze. Beneficio del Canonicato III (già IV), della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

469. Comune di Firenze. Beneficio del Canonicato IV (già V), della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

470. Comune di Firenze. Beneficio del Canonicato V (già VI), della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

471. Comune di Firenze. Beneficio del Canonicato VI (già VII), della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

472. Comune di Firenze. Beneficio del Canonicato VII (già VIII), della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

473. Comune di Firenze. Beneficio del Canonicato VIII (già IX), della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

474. Comune di Firenze. Beneficio del Canonicato IX (già X), della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

475. Comune di Firenze. Beneficio del Canonicato X (già XII), della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

476. Comune di Firenze. Beneficio del Canonicato XI (già XIII), della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

477. Comune di Firenze. Beneficio Mansionariale della Cappellania S. Cecilia della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

478. Comune di Firenze. Beneficio Mansionariale della Cappellania S. Lorenzo della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

479. Comune di Firenze. Beneficio Mansionariale della Cappellania SS. Concezione della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

480. Comune di Firenze. Beneficio Mansionariale della Cappellania S. Maria e S. Zanobi della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

481. Comune di Firenze. Beneficio Mansionariale della Cappellania S. Maria (e S. Zanobi di Verzaia) della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

482. Comune di Firenze. Beneficio Mansionariale della Cappellania S. Giovanni Evangelista della Cattedrale di S. Maria del Fiore. Firenze;

483. Comune di Firenze. Beneficio Parrocchiale (noto anche come Prebenda parrocchiale) di: S. Pietro in Palco - Piazza Elia Card. Dalla Costa, 17 - 50126 Firenze;

484. Comune di Firenze. Beneficio Parrocchiale (noto anche come Prebenda parrocchiale) di: SS. Crocefisso a Monticelli - Via Pietro di Cosimo - 50143 Firenze;

485. Comune di Firenze. Beneficio Parrocchiale (noto anche come Prebenda parrocchiale) di: S. Maria al Pignone - Via Felice Cavallotti, 11 - 50142 Firenze;

486. Comune di Firenze. Beneficio Parrocchiale (noto anche come Prebenda parrocchiale) di: S. Stefano in Pane e Rifredi Via delle Panche, 32 - 50134 Firenze;

487. Comune di Campi Bisenzio. Beneficio Parrocchiale (noto anche come Prebenda parrocchiale) di: Santi Quirico e Giulietta a Capalle - 50010 Capalle:

488. Comune di Empoli. Beneficio Parrocchiale (noto anche come Prebenda parrocchiale) di: S. Pietro a Riottoli - 50053 Empoli;

489. Comune di Firenzuola. Beneficio Parrocchiale (noto anche come Prebenda parrocchiale) di: S. Giovanni Battista a Firenzuola - 50033 Firenzuola.

Roma, addì 20 marzo 1989

Il Ministro: GAVA

89A1311

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Toscana, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. IV.A/10825 del 27 settembre 1988 con la quale la regione Toscana ha trasmesso la deliberazione della giunta regionale n. 8485 del 26 settembre 1988 con la quale sono stati inviati i progetti da finanziare e la successiva nota n. 371/MM del 28 novembre 1988 con la quale è stata trasmessa la deliberazione della giunta regionale n. 10589 del 21 novembre 1988, con la quale veniva approvato l'ordine di priorità definitivo dei progetti elencati negli allegati 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sulle aree del Mezzogiorno;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Toscana di mutui finalizzati all'esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (Lire × 1000)
1) Consiag Prato (Firenze) - Interventi per fronteggiare esigenza idrica dell'area pratese	7.128.000
2) Pistoia - Potenziamento acquedotto pistoiese con derivazione dai torrenti Borro di Baggio e Borro di Santomoro	4.928.000
3) Carrara - Rinnovo rete idrica e formazione anello esterno comunale	1.706.000
4) Consorzio Acquedotto Marina di P., Capezzano di Camaiore e Forte dei Marmi (Lucca) - Ristrutturazione sistema adduzione principale «Frati» (2° e 3° lotto)	1 440.000

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (Lire × 1000)
5) Pontremoli - Risanamento e adeguamento dei sistemi acquedotto per capoluogo e frazioni limitrofe turistiche	5.755.000
6) Isola d'Elba - Potenziamento acquedotto della frazione di Cavo nel comune di Rio Marina.	1.044.000

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: FERRI

89A1210

DECRETO 7 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione autonoma Valle d'Aosta, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 5792/LL.PP. del 27 settembre 1988 con la quale la regione Valle d'Aosta ha trasmesso un unico intervento da finanziare relativo al progetto esecutivo di ristrutturazione e completamento delle reti idriche potabili del comune di Champorcher;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sul detto progetto, ai fini della verifica della sua rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione autonoma Valle d'Aosta del mutuo finalizzato all'esecuzione dell'intervento sottoindicato:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (Lire × 1000)
1) Progetto esecutivo di ristrutturazione e completamento delle reti idriche potabili del comune di Champorcher	1.122.000

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: FERRI

89A1211

DECRETO 7 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Liguria, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 07442 del 29 settembre 1988 con la quale la regione Liguria ha trasmesso la deliberazione della giunta regionale n. 4709 del 29 settembre 1988 con la quale sono stati inviati i progetti di acquedotti da finanziare e l'ordine di priorità degli stessi di cui all'allegato *B*;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Liguria di mutui finalizzati all'esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (Lire × 1000)
1) Bogliasco - Ristrutturazione e migliorie acquedotto comunale	1.206.000
2) Carcare - Ristrutturazione, ampliamento e potenziamento acquedotto (1° stralcio funzionale)	1.350.000
3) Ventimiglia - Ristrutturazione rete idrica (1° stralcio funzionale)	1.350.000
4) Beverino - Risanamento e razionalizzazione acquedotti comunali	1.260.000
5) Consorzio Uscio, Davagna, Bargagli - Potenziamento acquedotto consortile (1° stralcio funzionale)	1.350.000
6) Calice al Cornoviglio - Ristrutturazione e risanamento sistema acquedotti (1° stralcio funzionale)	1.350.000
7) Levanto - Sistemazione acquedotto capoluogo (1° stralcio funzionale)	1.350.000
8) Pontedassio - Ampliamento e sistemazione acquedotto comunale e relative opere di adduzione	1.080.000

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: FERRI

89A1212

DECRETO 7 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Umbria, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del

90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 19543 del 26 settembre 1988 con la quale la regione Umbria ha trasmesso la deliberazione della giunta regionale n. 6864 del 23 settembre 1988 con la quale sono stati inviati i progetti di acquedotti da finanziare e l'ordine di priorità degli stessi;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Umbria di mutui finalizzati all'esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (Lire × 1000)
1) Terni - Completamento opere presa sorgente Pacce e collegamento «Sud Umbria Lupa»	933.300
2) Corciano - Riordino e potenziamento rete idrica comunale	1.422.000
3) Narni - Ampliamento, realizzazione e telecontrollo centralizzato dell'acquedotto comunale	1.620.000
4) Az. serv. munic. Foligno - Ristrutturazione acquedotti di Capodacqua e Acquabianca (1° stralcio funzionale)	1.980.000

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: FERRI

89A1213

DECRETO 7 marzo 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Puglia, per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano

presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sulle aree del Mezzogiorno;

Vista la nota n. 01/8270/GAB del 27 settembre 1988 con la quale la regione Puglia ha trasmesso la deliberazione della giunta regionale n. 7708 del 27 settembre 1988 con la quale sono stati inviati i progetti di acquedotti da finanziare e l'ordine di priorità degli stessi;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Puglia di mutui finalizzati all'esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (Lire × 1000)
1) Progetto di ristrutturazione acquedotto dell'abitato di Celenza Valfortore (Foggia)	1.701.000
2) Progetto di ristrutturazione acquedotto dell'abitato di Carlantino (Foggia).	1.554.300
3) Progetto di ricerca e riparazione delle perdite nelle reti idriche urbane di Bari e di n. 17 comuni limitrofi	8.100.000
4) Progetto di alimentazione idrica di Marina Mancaversa (comune di Taviano - Lecce)	2.844.000
5) Progetto di costruzione rete idrica della frazione di Castellaneta Marina (Taranto)	10.800.000
6) Costruzione della rete idrica di distribuzione del centro turistico Marina di Lesina (Foggia)	3.150.000
7) Progetto per serbatoio e condotta di avvicinamento di San Menaio (Foggia)	2.250.000

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: FERRI

89A1214

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 marzo 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 marzo 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 21 marzo 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 251195/66-AU-155 del 15 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 marzo 1988, di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,50%, per l'importo di 750 milioni in ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 15 marzo 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministero del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di febbraio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 21 marzo 1989 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570302 del 9 marzo 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 9 marzo 1988, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di febbraio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 3 marzo 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 marzo 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 21 marzo 1989, è di 395.000.000 di ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di febbraio 1989, è di lire 1.523,31 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 251195/66-AU-155, del 15 marzo 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 395.000.000 di ECU) dei CTE quadriennali 8,50% con godimento 21 marzo 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 21 marzo 1989, ammonta a L. 44.751.991.595, oltre alla ritenuta fiscale di L. 6.393.142.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 101

89A1308

DECRETO 24 marzo 1989.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° aprile 1989 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% emessi con decreti ministeriali 25 marzo e 1° aprile 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1986 e n. 79 del 5 aprile 1986;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli buoni del Tesoro poliennali 12% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992 per un importo di lire 6.500 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli, e fino ad un ammontare di L. 7.147.700.000 da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° aprile 1989 nominativi.

L'importo di lire 6.500 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre ed al 1° aprile di ogni anno di durata dei titoli.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° aprile 1989 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli successivi, al prezzo di assegnazione che risulterà dall'asta degli emittendi buoni al portatore e con decorrenza degli interessi dal 1° aprile 1989.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

La richiesta di titoli del taglio da L. 1.000.000 è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5.000.000.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1989 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonchè le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al primo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 3 al 4 aprile 1989.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 97,75 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 30 marzo 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 aprile 1989 senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 3 aprile 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, senza dietimi di interesse.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° aprile 1989 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° aprile 1989.

All'atto del rinnovo sara corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di assegnazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di assegnazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra il prezzo stesso ed il capitale nominale dei titoli rinnovati.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° aprile 1989, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.

Art. 16.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° aprile 1989, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° aprile 1989 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 17.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° aprile 1989 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 18.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992; esse avranno inizio il 3 aprile 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonchè l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 19.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 20.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1989
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 172

89A1339

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 marzo 1989.

Misure fitosanitarie per l'importazione di funghi coltivati freschi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1988, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1988, concernente le misure fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto 28 ottobre 1987, n. 467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1987, concernente le misure fitosanitarie per l'importazione di funghi coltivati freschi;

Vista la decisione della commissione CEE del 15 giugno 1988 che invita l'Italia a revocare le misure adottate al fine di premunirsi contro l'introduzione di organismi nocivi associati a funghi coltivati freschi;

Considerato che l'indagine conoscitiva sulla specifica situazione fitosanitaria dei Paesi produttori dei funghi coltivati freschi ha permesso di appurare la presenza in detti Paesi degli organismi nocivi «Aphelenchoides composticola» e «Ditylenchus myceliophagus»;

Considerato che nella decisione della commissione CEE del 15 giugno 1988 non sono state indicate specifiche misure preventive atte ad evitare l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi anzidetti;

Ritenuto di attenersi alla decisione della commissione soprarichiamata per quanto concerne la revoca delle misure contenute nel decreto ministeriale 28 ottobre 1987;

Ritenuto necessario, in mancanza di specifiche normative comunitarie di protezione fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi in questione, ricorrere ancora all'adozione di disposizioni protettive complementari come previsto dall'art. 15 della direttiva n. 77/93/CEE sopramenzionata;

Ritenuto altresì opportuno eliminare le misure fitosanitarie spettanti ai Paesi esteri, esportatori dei prodotti vegetali in questione, e limitare nel tempo le misure contenute nel presente decreto ai funghi coltivati freschi con presenza di terreno di coltura aderente o associato, con il solo obbligo di sottoporre detti funghi ad analisi di laboratorio a sondaggio, all'interno del territorio nazionale, ai fini di avere un'ulteriore ed approfondita conoscenza dei reali rischi fitosanitari concernenti gli organismi nocivi sopraindicati;

Decreta:

Art. 1.

I funghi coltivati freschi originari dei Paesi esteri, con presenza di terreno di coltura aderente od associato, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere accompagnati dal certificato fitopatologico.

Art. 2.

Gli osservatori per le malattie delle piante, tramite i delegati speciali per le malattie delle piante, provvederanno all'effettuazione dei controlli fitosanitari per il rilascio del certificato di importazione ai funghi coltivati freschi, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché il prelievo, su un terzo delle partite in importazione, di campioni rappresentativi da sottoporre ad analisi di laboratorio.

Gli osservatori predetti comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, i dati sulle relative importazioni dei funghi coltivati freschi, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché sui risultati delle analisi.

Art. 3.

È abrogato il decreto ministeriale 28 ottobre 1987, n. 467.

Il presente decreto resterà in vigore sino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1989

Il Ministro: MANNINO

89A1307

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 1989.

Approvazione della deliberazione n. 123 del 1° luglio 1988 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, concernente la delegificazione della materia riguardante la certificazione della contribuzione e delle retribuzioni ai fini pensionistici, in relazione alle denunce nominative dei lavoratori ed all'obbligo dei datori di lavoro di rilasciare una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di lavoro assoggettati alle assicurazioni sociali e le corrispondenti retribuzioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale;

Vista la delibera n. 123 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella riunione del 1° luglio 1988;

Vista la deliberazione del 6 ottobre 1988 con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato la predetta delibera;

Decreta:

È approvata, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri citata in premessa, la delibera n. 123 del 1° luglio 1988 assunta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernente la delegificazione della regolamentazione della materia relativa ai modelli 01/M-sost. di cui all'art. 2-*undecies* della legge 16 aprile 1974, n. 114.

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

DELIBERAZIONE N. 123

OGGETTO: Regolamentazione della materia relativa ai modelli 01/M-sost. di cui all'art. 2-*undecies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, delegificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(seduta del 1° luglio 1988)

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito nella legge. n. 48 del 29 febbraio 1988;

Ritenuta la necessità che l'Istituto attui rapidamente il programma di automatica e tempestiva rilevazione di tutti i dati relativi al rapporto assicurativo dei soggetti iscritti alle assicurazioni sociali;

Considerata l'opportunità che sia adottata una nuova disciplina della materia concernente la certificazione della contribuzione e delle retribuzioni ai fini pensionistici, in relazione alle denunce nominative dei lavoratori ed all'obbligo dei datori di lavoro di rilasciare una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di lavoro assoggettati alle assicurazioni sociali e le corrispondenti retribuzioni, delegificata ai sensi del citato provvedimento;

Visti gli articoli 2-*undeciès* della legge 16 aprile 1974, n. 114, e 4 della legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentita la commissione consiliare per i problemi legislativi;

Considerata la relazione del direttore generale, con il voto consultivo favorevole dello stesso;

Delibera:

I. Ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, l'INPS utilizza l'originale o copia conforme autenticata delle denunce nominative (mod. 01/M), relative ai periodi che interessano, consegnate dal datore di lavoro al lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 4°, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467.

II. Qualora il lavoratore non possa presentare la documentazione di cui sopra, l'INPS utilizza copia delle denunce nominative (mod. 01/M) in possesso del datore di lavoro corredata da dichiarazione responsabile di conformità.

III. Per i periodi per i quali non risulta decorso il termine per la presentazione delle denunce nominative (mod. 01/M), il datore di lavoro è tenuto a rilasciare la dichiarazione sostitutiva (mod. 01/M-sost.) nel testo predisposto dall'Istituto.

IV. La predetta documentazione produce effetto anche ai fini del trasferimento delle posizioni assicurative dalle gestioni pensionistiche amministrate dall'INPS ad altre gestioni pensionistiche; in tali casi l'INPS può richiedere al datore di lavoro, ad integrazione di elementi non risultanti dai propri archivi, un'attestazione circa l'avvenuto versamento dei contributi dovuti.

Visto, *il presidente*
MILITELLO

Visto, *il segretario*
VENOSI

89A1215

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Alessandria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Alessandria con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio tecnico erariale e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

dal 1° al 12 dicembre 1988: trasloco nella nuova sede;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

NEI GIORNI DAL 1° AL 12 DICEMBRE 1988

Regione Piemonte:

ufficio tecnico erariale di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A1306

DECRETO 22 marzo 1989.

Fissazione della data di inizio delle attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Emilia-Romagna, con sede nel comune di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i centri di servizio nell'ambito del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 1, secondo comma, 2, primo comma, 4 e 14;

Decreta:

Il centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Emilia-Romagna, con sede nel comune di Bologna, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, inizia la propria attività dal 1° aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A1304

DECRETO 22 marzo 1989.

Fissazione della data di inizio delle attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Liguria, con sede nel comune di Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i centri di servizio nell'ambito del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 1, secondo comma, 2, primo comma, 4 e 14;

Decreta:

Il centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Liguria, con sede nel comune di Genova, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, inizia la propria attività dal 1° aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A1305

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 marzo 1989, n. 11.

Regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi.

Si comunica che, in applicazione della raccomandazione CECA n. 256 del 30 gennaio 1989 («Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 30 del 1° febbraio 1989), la procedura per il rilascio delle «dichiarazioni d'importazione» o di autorizzazioni ministeriali per l'immissione in libera pratica di taluni prodotti siderurgici CECA, elencati nell'allegato III, originari dai Paesi terzi, prevede quanto segue:

1. Nella domanda per ottenere l'autorizzazione di importazione o nella dichiarazione corredata di due copie:

delle conferme d'ordine;
dei contratti di acquisto vistati per i Paesi a commercio di Stato, dagli uffici commerciali presso le rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia;
e, in caso di richiesta da parte del Ministero, della fattura pro-forma,

l'importatore deve specificare:

a) il Paese di origine e il Paese di provenienza;

b) la designazione e l'indicazione del codice secondo la nomenclatura combinata (v. «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 256 del 7 settembre 1987);

c) il peso netto per lotto dei prodotti, in tonnellate;

d) la moneta e il valore CIF fatturato;

e) le caratteristiche dettagliate atte a dimostrare che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

f) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex del venditore;

g) il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex dell'importatore, nonché il numero di iscrizione alla camera di commercio ed il numero meccanografico del MINCOMES;

h) per i prodotti di cui al codice 7201 della nomenclatura combinata, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e il numero di telex dell'eventuale acquirente finale *quando sia noto*, o altra indicazione relativa alla destinazione della merce;

i) la data e la località (ufficio di dogana) previste per l'importazione;

l) il luogo di destinazione in base al quale viene calcolato il prezzo fatturato;

m) la data del contratto d'acquisto dei prodotti nonché il numero contratto o ogni altra indicazione fornita dal venditore per individuare la fornitura.

2. L'importatore deve fornire, inoltre, le seguenti informazioni supplementari:

A. Per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei Paesi elencati negli allegati I e II (importazione diretta da Paesi terzi accordisti EFTA e non):

a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le esatte specificazioni, per permettere di calcolare il prezzo franco consegna secondo il listino prescelto;

b) indicazione del prezzo CIF sdoganato in lire/kg; se espresso in moneta estera, il tasso di conversione utilizzato all'epoca della stipula del contratto; indicazione del prezzo reso (cioè il prezzo CIF non sdoganato + dazio doganale + sbarco + trasporto + movimentazione ecc.) *al netto dell'IVA*;

c) l'indicazione:

del listino del produttore comunitario prescelto per il calcolo del prezzo reso e della data di tale listino o, solo per i prodotti originari e provenienti da uno dei Paesi elencati nell'allegato I (Paesi EFTA accordisti), del listino del produttore del Paese d'origine;

o, se del caso, dell'offerta del Paese sulla quale è stato effettuato un allineamento indicando tutti gli elementi necessari per la sua identificazione, compresa la data di tale offerta.

B. Per i prodotti originari di uno dei Paesi elencati negli allegati I e II, ma provenienti da un Paese terzo diverso da quello di origine (importazione indiretta), e per i prodotti originari di un Paese terzo, non elencato negli allegati I e II:

a) la designazione completa corrispondente a quella della lista dei prodotti soggetti ai prezzi di base in vigore;

b) il prezzo alla frontiera comunitaria CIF sdoganato e scaricato per kg, espresso nella moneta del contratto (con, se del caso, l'indicazione del tasso di conversione in lire all'epoca della stipula del contratto).

3. L'importatore deve dichiarare che non beneficierà di alcuno sconto non indicato nel contratto o nei contratti di acquisto, deve attestare l'esattezza della sua domanda di autorizzazione o della dichiarazione di importazione, e precisare se la domanda o la dichiarazione di importazione riguardano una analoga precedente richiesta.

Inoltre, l'importatore è tenuto, all'atto della presentazione della richiesta d'importazione, ad unire alla richiesta stessa:

una specifica — in duplice copia — dell'operazione secondo lo schema allegato alla presente (allegato IV), completa in ogni sua parte, debitamente datata e firmata;

sa si tratta di prodotti di seconda scelta, anche una specifica — in duplice copia — dei difetti e delle caratteristiche dei prodotti, secondo lo schema di cui all'allegato V, debitamente firmata e datata.

4. È considerato Paese di provenienza l'ultimo Paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto.

5. Le importazioni definitive devono essere realizzate entro il termine di giorni novanta dalla data di emissione dell'autorizzazione ministeriale o della dichiarazione di importazione, secondo il caso.

6. Copia della dichiarazione o della autorizzazione d'importazione completamente utilizzata, deve essere rispedita immediatamente alla Divisione V - Direzione generale import-esport di questo Ministero: i documenti non utilizzati, o le copie di quelli parzialmente utilizzati, devono essere restituiti al predetto ufficio entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.

In caso di utilizzo parziale o totale l'importatore dovrà indicare gli estremi (numero e data) della dichiarazione doganale di importazione.

7. Il rilascio di una successiva dichiarazione di importazione, proroga, o autorizzazione di importazione è subordinata al puntuale adempimento del punto 6.

Tutte le succitate disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1989 fatte salve le restrizioni quantitative previste per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di taluni Paesi.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO I

Austria	Norvegia
Finlandia	Svezia

ALLEGATO II

Brasile	Polonia
Bulgaria	Romania
Cecoslovacchia	Ungheria
Corea del Sud	Venezuela

ALLEGATO III

7201 10 11	7208 32 91	7210 12 19	7214 60 10	7222 10 91
7201 10 19	7208 32 99	7210 20 10		7222 10 99
7201 10 30	7208 33 10	7210 31 10	7215 90 10	7222 30 10
7201 10 90	7208 33 91	7210 39 10		7222 40 11
7201 20 00	7208 33 99	7210 41 10	7216 10 00	7222 40 19
7201 30 10	7208 34 10	7210 49 10	7216 21 00	7222 40 30
7201 30 90	7208 34 90	7210 50 10	7216 22 00	
7201 40 00	7208 35 10	7210 60 11	7216 31 00	7224 10 00

	7208 35 91	7210 60 19	7216 32 00	7224 90 11
7202 11 10	7208 35 93	7210 70 11	7216 33 00	7224 90 30
7202 11 90	7208 35 99	7210 70 19	7216 40 10	
7202 99 11	7208 41 00	7210 90 31	7216 40 90	7225 10 10
	7208 42 10	7210 90 33	7216 50 10	7225 10 91
7203 90 00	7208 42 30	7210 90 35	7216 50 90	7225 10 99
	7208 42 51	7210 90 39	7216 90 10	7225 20 11
7204 50 10	7208 42 59			7225 20 19
7204 50 90	7208 42 91	7211 11 00	7218 10 00	7225 20 30
	7208 42 99	7211 12 10	7218 90 11	7225 30 00
7206 10 00	7208 43 10	7211 12 90	7218 90 13	7225 40 10
7206 90 00	7208 43 91	7211 19 10	7218 90 15	7225 40 30
	7208 43 99	7211 19 91	7218 90 19	7225 40 50
7207 11 11	7208 44 10	7211 19 99	7218 90 50	7225 40 70
7207 11 19	7208 44 90	7211 21 00		7225 40 90
7207 12 11	7208 45 10	7211 22 10	7219 11 10	7225 50 00
7207 12 19	7208 45 91	7211 22 90	7219 11 90	7225 90 10
7207 19 11	7208 45 93	7211 29 10	7219 12 10	
7207 19 15	7208 45 99	7211 29 91	7219 12 90	7226 10 10
7207 19 31	7208 90 10	7211 29 99	7219 13 10	7226 10 30
7207 20 11		7211 30 10	7219 13 90	7226 20 10
7207 20 15	7209 11 00	7211 41 10	7219 14 10	7226 20 31
7207 20 17	7209 12 10	7211 41 91	7219 14 90	7226 20 51
7207 20 31	7209 12 90	7211 49 10	7219 21 10	7226 20 71
7207 20 33	7209 13 10	7211 90 11	7219 21 90	7226 91 00
7207 20 51	7209 13 90		7219 22 10	7226 92 10
7207 20 55	7209 14 10	7212 10 10	7219 22 90	7226 99 11
7207 20 57	7209 14 90	7212 10 91	7219 23 10	7226 99 31
7207 20 71	7209 21 00	7212 21 11	7219 23 90	
	7209 22 10	7212 29 11	7219 24 10	7227 10 00
7208 11 00	7209 22 90	7212 30 11	7219 24 90	7227 20 00
7208 12 10	7209 23 10	7212 40 10	7219 31 10	7227 90 10
7208 12 91	7209 23 90	7212 40 91	7219 31 90	7227 90 90
7208 12 99	7209 24 10	7212 50 31	7219 32 10	
7208 13 10	7209 24 91	7212 50 51	7219 32 90	7228 10 10
7208 13 91	7209 24 99	7212 60 11	7219 33 10	7228 10 30
7208 13 99	7209 31 00	7212 60 91	7219 33 90	7228 20 11
7208 14 10	7209 32 10		7219 34 10	7228 20 19
7208 14 90	7209 32 90	7213 10 00	7219 34 90	7228 20 30
7208 21 10	7209 33 10	7213 20 00	7219 35 10	7228 30 10
7208 21 90	7209 33 90	7213 31 00	7219 35 90	7228 30 90
7208 22 10	7209 34 10	7213 39 00	7219 90 11	7228 60 10
7208 22 91	7209 34 90	7213 41 00	7219 90 19	7228 70 10
7208 22 99	7209 41 00	7213 49 00		7228 70 31
7208 23 10	7209 42 10	7213 50 00	7220 11 00	7228 80 10
7208 23 91	7209 42 90		7220 12 00	7228 80 90
7208 23 99	7209 43 10	7214 20 00	7220 20 10	
7208 24 10	7209 43 90	7214 30 00	7220 90 11	7301 10 00
7208 24 90	7209 44 10	7214 40 10	7220 90 31	
7208 31 00	7209 44 90	7214 40 91		
7208 32 10	7209 90 10	7214 40 99	7221 00 10	
7208 32 30		7214 50 10	7221 00 90	
7208 32 51	7210 11 10	7214 50 91		
7208 32 59	7210 12 11	7214 50 99	7222 10 11	
			7222 10 19	

ALLEGATO IV

DETTAGLIO INFORMAZIONI RICHIESTE AL FINE DEL RILASCIO DI DOCUMENTI PER L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI CECA DI CUI ALLA RACCOMANDAZIONE CECA N. 3451/87

Anno 1989

IMPORTATORE ....

indirizzo ....

telefono .... telex ....

settore merceologico di appartenenza ....

VENDITORE ....

indirizzo ....

telefono .... telex ....

PRODUTTORE (se diverso dal venditore) ....

indirizzo ....

telefono .... telex ....

ORIGINE .... PROVENIENZA ....

importazione prevista alla data .... presso la dogana di ....

punto di resa CIF .... resa CIF ....

luogo di destinazione ....

numero del contratto e data ....

quantità totale del contratto: tonn. ....

condizioni di pagamento ....

prodotto ....

listino scelto per l'allineamento ....

Se la merce è di seconda scelta i motivi che giustificano il declassamento o il fuori standard vanno enumerati nell'apposita scheda.

Si dichiara sotto la propria responsabilità che gli elementi indicati corrispondono a verità.

Firma ....

Data ....

ALLEGATO V

LOTTI	Dimensioni (spess. × largh. × lungh.)	Qualità secondo listino scelto	Quantità	Prezzo CIF (*) (non sdog. L/kg)	Prezzo reso (**)
Lotto 1	....	....	....	....	....
Lotto 2	....	....	....	....	....
Lotto 3	....	....	....	....	....
Lotto 4	....	....	....	....	....
Lotto 5	....	....	....	....	....
Lotto 6	....	....	....	....	....
Lotto 7	....	....	....	....	....
Lotto 8	....	....	....	....	....
Lotto 9	....	....	....	....	....
Lotto 10	....	....	....	....	....
Lotto 11	....	....	....	....	....
Lotto 12	....	....	....	....	....
Lotto 13	....	....	....	....	....
Lotto 14	....	....	....	....	....
Lotto 15	....	....	....	....	....

(*) Se il prezzo è in valuta straniera indicare il cambio.
(**) Prezzo reso = prezzo CIF più dazio più trasporto da punto di resa CIF a luogo di destinazione.

89A1286

CIRCOLARE 22 marzo 1989, n. 12.

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Si comunica che con regolamenti della commissione delle Comunità europee in corso di pubblicazione — ai quali si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — sono stati fissati i quantitativi — riferiti al primo e secondo trimestre del corrente anno —, entro cui è possibile l'importazione, a prelievo agevolato di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ai sensi dell'art. 14, par. 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento CEE n. 805/68, e successive modificazioni.

Giovani bovini maschi.

Possono essere importati e ingrassati in Italia dai Paesi terzi a prelievo ridotto del 60% n. 68.000 capi, di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg. Tuttavia, nell'ambito del predetto quantitativo e nei limiti di un quantitativo massimo di 17.800 capi, per i giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Jugoslavia il prelievo è ridotto del 70%.

Il citato quantitativo di capi 68.000 è ripartito tra i produttori agricoli o le loro organizzazioni professionali, entro il limite di 45.400 di cui al massimo 11.900 capi dalla Jugoslavia e tra gli altri richiedenti, entro il limite di 22.600 di cui al massimo 5.900 capi dalla Jugoslavia.

Per quanto concerne i summenzionati altri richiedenti, la domanda di certificato non può riguardare un quantitativo superiore al 10% dei quantitativi disponibili.

La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati è pari a 3 ECU (Lit. 4.956) per capo.

Carni bovine congelate.

Per quanto riguarda le carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti altre componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina o dalla gelatina (art. 14, par. 1, lettera *a)*, del succitato regolamento CEE n. 805/68), il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi in esenzione da prelievo è fissato in tonn. 6.000 espresse in carni con osso.

Per quanto attiene alle carni destinate all'industria di trasformazione previste dall'art. 14, par. 1, lettera *b)*, del ripetuto regolamento CEE n. 805/68, il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi con la riduzione del 55% del prelievo è fissato in tonn. 3.000 espresse in carni con osso.

La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati è pari a 2 ECU (Lit. 3.304) per quintale.

La domanda di certificato deve riguardare una quantità minima di tonn. 5 di carne con osso ed una quantità massima di tonn. 600, per il regime di cui alla lettera *a)*, e di tonn. 300, per il regime di cui alla lettera *b)* surrichiamate.

Modalità per la presentazione delle domande.

Le domande per partecipare alla ripartizione dei suddetti quantitativi assegnati all'Italia nel primo e secondo trimestre del corrente anno devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, dal 1° al 10 aprile p.v. Per i successivi trimestri il periodo di presentazione sarà indicato nei relativi regolamenti comunitari. Per la data dell'arrivo della domanda al Ministero farà fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande ricevute, salvo quanto più avanti previsto per il primo e secondo trimestre. Le domande devono essere redatte su carta legale e contenere l'indicazione secondo la quale chi sottoscrive la domanda stessa può assumere la responsabilità civile e penale dell'operazione.

La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alle domande relative ai giovani bovini maschi deve essere allegata la seguente documentazione:

per quanto riguarda i produttori agricoli:

attestazione rilasciata dalla competente regione da cui risulti che il richiedente riveste la qualifica di produttore agricolo ed esercita l'attività di allevamento bovino;

per quanto attiene alle organizzazioni professionali ed alle cooperative:

certificato prefettizio da cui risulti l'iscrizione negli appositi registri, sezione agricola, o attestazioni di iscrizione in altri pubblici registri;

atto costitutivo e statuto in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 15 ed indicazione relativa al numero dei soci sottoscritta dal presidente;

in alternativa al certificato prefettizio, le cooperative possono presentare una attestazione rilasciata dalla organizzazione centrale di appartenenza, legalmente riconosciuta; l'attestazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e rilasciata per lo specifico fine di ottenere un'assegnazione di bestiame bovino da destinare all'ingrasso; le organizzazioni di allevatori, operanti a livello nazionale e ad ampia base associativa di produttori del settore zootecnico, devono allegare alla domanda copia dello statuto, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 15, da cui risulti il riconoscimento della loro personalità giuridica, e l'elenco dei soci sottoscritto dal legale rappresentante;

per quanto riguarda gli altri richiedenti:

certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda, dal quale risulti l'attività professionale nel settore del bestiame e delle carni effettivamente svolta, almeno per i dodici mesi anteriori alla data del certificato stesso;

idonea documentazione da cui risulti il numero di partita IVA.

Alle domande relative alle carni bovine congelate devono essere allegati un certificato dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari ed un certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ambedue di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda. Da detta certificazione deve risultare che il richiedente svolge da almeno dodici mesi anteriori alla data del certificato l'attività relativa alla trasformazione della carne prevista dal summenzionato art. 14 del regolamento CEE n. 805/68.

Limitatamente alle domande da presentarsi entro il suindicato periodo 1-10 aprile p.v., considerata la ristrettezza dei tempi disponibili, si consente che, nel caso in cui non sia possibile presentare la suesposta documentazione, le domande siano corredate soltanto dalla copia del certificato ottenuto nel quarto trimestre dello scorso anno e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della ripetuta legge n. 15, dalla quale risulti che non sono intervenute variazioni nei confronti dell'attività svolta nell'anno 1988 e che tuttora l'attività stessa viene espletata.

Tuttavia, la suesposta documentazione deve essere completamente trasmessa dai richiedenti entro aprile p.v.

Si precisa che le domande devono contenere, per le diverse categorie di richiedenti, gli impegni, relativi alla destinazione della merce importata, stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.

Per i trimestri successivi al primo ed al secondo, coloro che abbiano presentato la documentazione nel trimestre precedente potranno non ripresentare la documentazione stessa alla condizione di formulare esplicito rinvio nella domanda al trimestre stesso e di allegare copia del certificato ottenuto nel trimestre precedente.

La mancanza o la non conformità di uno o più dei requisiti sopra prescritti, la non idoneità o la non autenticazione della documentazione o della firma, così come la non conformità alla procedura di cui alla ripetuta legge n. 15 comporteranno la irricevibilità della domanda.

Il Ministro: RUGGIERO

89A1313

CIRCOLARE 22 marzo 1989, n. 13.

Importazione di concimi minerali o chimici azotati (nomenclatura combinata del sistema armonizzato - N.C.D.S.A.-31.02 esclusa 3102.5010 - nitrato di sodio naturale); di concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg (N.C.D.S.A. 3105) originari della Jugoslavia. Quota aggiuntiva di tonn. 5.000 per l'anno 1989.

Si fa seguito alla circolare n. 1 del 16 gennaio u.s. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1989 relativa all'importazione dei prodotti indicati in oggetto originari della Jugoslavia, per comunicare l'apertura di una quota aggiuntiva di tonn. 5.000 per il corrente anno.

Gli operatori interessati dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Divisione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III, il modulo della dichiarazione d'importazione — reperibile presso le camere di commercio, industria e artigianato — a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non saranno prese in considerazione domande presentate prima di tale data.

Il modulo della dichiarazione di importazione dovrà essere compilato in ogni sua parte fatta eccezione delle caselle 2 e 6 da sbarrare unitamente alla nota a fondo pagina perché non più valida.

Al modulo della dichiarazione dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità, il contratto di acquisto della merce recante il timbro di approvazione della «Comunità di affari di Agrohemija di Belgrado» ente coordinatore dell'esportazione jugoslava di concimi verso l'Italia.

La quota sarà assegnata, fino ad esaurimento, man mano che saranno presentate le richieste.

A tal fine fa fede il timbro di arrivo al Ministero del commercio con l'estero e, nei casi di presentazione nello stesso giorno, il numero progressivo d'arrivo.

L'importazione definitiva della merce dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data di apposizione del visto ministeriale.

Trascorso tale termine, la ditta importatrice dovrà inviare al Ministero del commercio con l'estero idonea documentazione doganale comprovante l'utilizzo della dichiarazione stessa.

Qualora per cause non imputabili all'importatore non sia stato possibile importare in tutto o in parte la quantità ricevuta in assegnazione, la ditta potrà richiedere altra dichiarazione per la quantità non utilizzata, dopo aver idoneamente comprovato lo stato di utilizzo della precedente dichiarazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, trattandosi di dichiarazione di importazione a fronte di autolimitazione, la quantità indicata nella dichiarazione non dovrà essere superata per nessun motivo.

Il Ministro: RUGGIERO

89A1314

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'ex Associazione selezione originale Lupo italiano ora denominata Ente per la tutela del Lupo italiano, in Cumiana.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1989, n. 2 Agricoltura, foglio n. 181, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato il nuovo statuto dell'ex Associazione selezione originale Lupo italiano ora denominata Ente per la tutela del Lupo italiano, siglabile E.T.L.I. con sede in Cumiana (Torino).

89A1248

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «C. Livi» di Prato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4801 del 7 dicembre 1988 il liceo scientifico statale «C. Livi» di Prato (Firenze) è stato autorizzato ad accettare la donazione di un armadio di sicurezza del tipo Conforti - Mod. N.C. 31, del valore di lire 1.180.000, offerto dal comitato genitori del suddetto liceo.

89A1269

Autorizzazione al liceo scientifico «Archimede» di Acireale ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania n. 197 del 19 dicembre 1988 il liceo scientifico «Archimede» di Acireale (Catania) è stato autorizzato ad accettare la donazione delle somme di L. 3.000.000 e L. 2.000.000, da destinare alla istituzione di due borse di studio alla memoria del preside prof. Giuseppe Bianca e del sig. Turi D'agostino, elargite dalle rispettive famiglie.

89A1270

Autorizzazione al liceo ginnasio statale di Molfetta ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 1415 del 22 novembre 1988 il liceo ginnasio di Molfetta (Bari) è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.000.000 disposta dalla sig.ra Spadavecchia Maria, ved. Amato, per l'istituzione di un premio di studio intestato al «Dott. Pasquale Amato».

89A1271

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Gobetti» di Omegna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 12426 il liceo scientifico «Gobetti» di Omegna (Novara) è stato autorizzato ad accettare l'incremento della donazione da L. 7.000.000 a L. 8.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione annuale di due borse di studio istituite per onorare la memoria del prof. Piergiuseppe Piovera.

89A1272

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1989

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1989 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1988		72.853.540.314		
Gestione di bilancio	Entrate finali	40.418.378.362.001		— 7.493.968.829.375
	Spese finali		47.912.347.191.376	
	Rimborso di prestiti		11.410.198.459.695	
	Accensione di prestiti	14.820.399.861.392		
	TOTALE	55.238.778.223.393	59.322.545.651.071	— 4.083.767.427.678
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	330.189.217.833.669	328.068.695.524.733	+ 2.120.522.308.936
	Crediti di tesoreria	82.539.301.743.954	80.462.772.056.862	+ 2.076.529.687.092
	TOTALE	412.728.519.577.623	408.531.467.581.595	+ 4.197.051.996.028
	TOTALE COMPLESSIVO	468.040.151.341.330	467.854.013.232.666	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1989			186.138.108.664	
	TOTALE A PAREGGIO	468.040.151.341.330	468.040.151.341.330	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1988	Al 28 febbraio 1989	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	72.853.540.314	186.138.108.664	+ 113.284.568.350
Crediti di tesoreria	179.928.168.053.504	177.851.638.366.412	— 2.076.529.687.092
TOTALE	180.001.021.593.818	178.037.776.475.076	— 1.963.245.118.742
Debiti di tesoreria	625.132.464.172.544	627.252.986.481.480	— 2.120.522.308.936
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 445.131.442.578.726	— 449.215.210.006.404	+ 4.083.767.427.678

Circolazione di Stato (metallica in milioni di lire) al 28 febbraio 1989: 1.268.862.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1989

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	**33.018.000.000.000 ***				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	**7.129.323.762.163 ***				
ENTRATE CORRENTI . . .	**40.147.323.762.163 ***	**TITOLO I — Spese correnti**	**44.909.718.066.271**	Risparmio pubblico	— 4.762.
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	**271.054.599.838 ***	**TITOLO II — Spese in conto capitale**	**3.002.629.125.105**		
ENTRATE FINALI . . .	**40.418.378.362.001**	**SPESE FINALI** . . .	**47.912.347.191.376**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 7.493.
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	**11.410.198.459.695**		
ENTRATE FINALI . . .	**40.418.378.362.001**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**59.322.545.651.071**	Ricorso al mercato	— 18.904.
TITOLO IV — Accensione di prestiti	**14.820.399.861.392**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**55.238.778.223.393**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**59.322.545.651.071**	Saldo di esecuzione del bilancio	4.083.

* Dati provvisori

89A1320

N. 59

Corso dei cambi del 24 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1377,550	1377,550	1377,70	1377,550	1377,550	1377,50	1377,050	1377,550	1377,550	1377,55
Marco germanico	734,290	734,290	736 —	734,290	734,290	734,29	734,040	734,290	734,290	734,29
Franco francese	217,240	217,240	217,60	217,240	217,240	217,24	217,360	217,240	217,240	217,24
Fiorino olandese	651,500	651,500	652,50	651,500	651,500	651,50	651,250	651,500	651,500	651,50
Franco belga	35,084	35,084	35,11	35,084	35,084	35,084	35,121	35,084	35,084	35,08
Lira sterlina	2363 —	2363 —	2372 —	2363 —	2363 —	2363 —	2365,500	2363 —	2363 —	2363 —
Lira irlandese	1964,200	1964,200	1966 —	1964,200	1964,200	1964,20	1966,800	1964,200	1964,200	—
Corona danese	188,450	188,450	189,20	188,450	188,450	188,45	188,540	188,450	188,450	188,45
Dracma	8,750	8,750	8,75	8,750	8,750	—	8,757	8,750	8,750	—
E.C.U.	1529,800	1529,800	1532,50	1529,800	1529,800	1529,80	1529,750	1529,800	1529,800	1529,80
Dollaro canadese	1153,400	1153,400	1158 —	1153,400	1153,400	1153,40	1153 —	1153,400	1153,400	1153,40
Yen giapponese	10,480	10,480	10,50	10,480	10,480	10,48	10,470	10,480	10,480	10,48
Franco svizzero	845,550	845,550	848,50	845,550	845,550	845,55	845,500	845,550	845,550	845,55
Scellino austriaco	104,360	104,360	104,60	104,360	104,360	104,36	104,390	104,360	104,360	104,86
Corona norvegese	202,450	202,450	202,50	202,450	202,450	202,45	202,300	202,450	202,450	202,45
Corona svedese	215,330	215,330	215,75	215,330	215,330	215,33	215,300	215,330	215,330	215,32
FIM	324,250	324,250	325,80	324,250	324,250	324,25	324,600	324,250	324,250	—
Escudo portoghese	8,914	8,914	8,90	8,914	8,914	8,914	8,910	8,914	8,914	8,91
Peseta spagnola	11,807	11,807	11,82	11,807	11,807	11,807	11,810	11,807	11,807	11,80
Dollaro australiano	1137,600	1137,600	1134 —	1137,600	1137,60	1137,60	1139 —	1137,600	1137,600	1137,60

Media dei titoli del 24 marzo 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,750
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,325
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,250
» » » 18- 3-1987/94	71,925
» » » 21- 4-1987/94	72,025
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	96,825
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	92,875
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	92,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	89,725
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99 —
» » » » 16- 8-1985/90	98,950
» » » » 18- 9-1985/90	99 —
» » » » 18-10-1985/90	98,750
» » » » 1-11-1983/90	100,450
» » » » 18-11-1985/90	99,150
» » » » 1-12-1983/90	100,825
» » » » 18-12-1985/90	99,600

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 1-1984/91	100,775
»	»	»	»	17- 1-1986/91	98,975
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,625
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,100
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,050
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,150
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,050
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100 —
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,250
»	»	»	»	1- 7-1984/91	99,750
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,500
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,475
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,325
»	»	»	»	1-11-1984/91	99,475
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,275
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,250
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,600
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,250
»	»	»	»	19- 5-1986/92	96,575
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97 —
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,650
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,050
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,575
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,625
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,600
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,350
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,125
»	»	»	»	20-10-1986/93	96 —
»	»	»	»	19-12-1986/93	96,075
»	»	»	»	18-11-1987/93	96,300
»	»	»	»	1- 1-1988/93	96,675
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,475
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,450
»	»	»	»	1- 4-1988/93	96,750
»	»	»	»	1- 5-1988/93	97,675
»	»	»	»	1- 6-1988/93	97,975
»	»	»	»	1- 7-1988/93	96,500
»	»	»	»	1- 8-1988/93	97,650
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,275
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,225
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,550
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,400
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,350
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92,500
»	»	»	»	1- 6-1985/95	92,875
»	»	»	»	1- 7-1985/95	93,775
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,550
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,350
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,225
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,100
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,300
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,225
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,400
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,150
»	»	»	»	1- 3-1986/96	92,750
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,400
»	»	»	»	1- 5-1986/96	92,650
»	»	»	»	1- 6-1986/96	93,450
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,300
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,200
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,750
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,650
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,825
»	»	»	»	1-12-1986/96	92,950
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,850
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,300
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,600
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 3-1987/97	92,775
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,075
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,550
»	»	»	»	1- 6-1987/97	92,950
»	»	»	»	1- 7-1987/97	92,750
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,650
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,400

Buoni	Tesoro	Pol.	12,00%	1- 4-1989	99,975
»	»	»	10,50%	1- 5-1989	99,975
»	»	»	9,25%	1- 1-1990	97,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	100,950
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	97,725
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,325
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98 —
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,350
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,300
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	97,450
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,150
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,750
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	97,950
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	97,300
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	99,150
»	»	»	10,50%	1- 5-1990	97,775
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	97,550
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,075
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	98,400
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	97,350
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	97,875
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,025
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	97,750
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	97,700
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	97,725
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	97,850
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	97,100
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,150
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,125
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,050
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,250
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,200
»	»	»	9,25%	1-12-1990	95,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,100
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,650
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,700
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,600
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,500
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	92,825
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	94,725
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,875
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,025
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	93,875
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,650
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,675

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89	13%	101,875
»	»	»	»	1983/90	11,50%	101,725
»	»	»	»	1984/91	11,25%	102,575
»	»	»	»	1987/91	8,75%	96,400
»	»	»	»	1984/92	10,50%	100,850
»	»	»	»	1985/93	9,60%	98,025
»	»	»	»	1985/93	9,75%	98,025
»	»	»	»	1985/93	9,00%	97,800
»	»	»	»	1985/93	8,75%	96,850
»	»	»	»	1986/94	8,75%	97,100
»	»	»	»	1986/94	6,90%	89,750
»	»	»	»	1987/94	7,75%	91,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M24039

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 20 marzo 1989, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 26 febbraio 1971, modificato in data 23 gennaio 1980, 22 giugno 1982 e 5 luglio 1985, alla «KMG Fides certificazione di H. Glogg e C. S.a.s.», con sede legale in Milano, è stata revocata per incorporazione della suddetta società nella «Peat Marwick Mitchell S.n.c. di G. Angiolini, G. Loli e C.», la cui ragione sociale, con atto 30 settembre 1988, è stata variata in «KPMG Peat Marwick Fides S.n.c. di Giuseppe Angiolini e C.», con sede legale in Milano.

Con decreto interministeriale 20 marzo 1989, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 21 marzo 1984, che modifica il precedente decreto emanato in data 13 aprile 1973 di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge n. 1966/1939, rilasciato alla società VIDE Società fiduciaria di servizi generali e di revisione contabile S.p.a., con sede in Brescia, è stato modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in «GEMOFID Società fiduciaria e revisioni amministrative S.p.a.» e nella parte relativa alla sede legale trasferita a Milano.

89A1312

Cambiamento della denominazione sociale della società «Consa S.p.a.», in Milano

Con decreto interministeriale 20 marzo 1989, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 3 luglio 1986, con il quale alla società «Consa S.p.a.», con sede in Milano, è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in «Fiduciaria Shearson Lehman Brothers S.p.a.».

89A1247

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pozzuoli (Napoli) ed impegnate nella costruzione dell'impianto di depurazione di Cuma, 1° e 2° lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 7 ottobre 1986 al 4 aprile 1987.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ferriere di Borgaro, con sede legale in Torino e stabilimento di Borgaro Torinese (Torino), è prolungata fino al 29 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Stefana Antonio S.p.a. di Brescia, è prolungata fino al 4 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 ottobre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Acciaierie San Zeno di San Zeno Naviglio (Brescia), è prolungata fino al 7 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 maggio 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta La Mantia di Cercola (Napoli), è prolungata dal 15 febbraio 1988 al 14 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 giugno 1979 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata dal 18 dicembre 1987 al 14 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nell'area industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata dall'11 dicembre 1987 all'8 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Quartu S. Elena, zona Simbirizzi, Villamar e Segariu (Cagliari), è prolungata dal 20 maggio 1988 al 15 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Sarroch (Cagliari), è prolungata dall'11 marzo 1988 al 6 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Serrenti (Cagliari), è prolungata dal 18 aprile 1988 al 14 ottobre 1988.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Azard di Cinefra Francesco & C.*, con sede in Castelcisterna (Napoli) e stabilimento di Castelcisterna (Napoli), a decorrere dal 29 marzo 1985:

   periodo: dal 19 settembre 1988 al 17 marzo 1989;
   CIPI 1° marzo 1985: dal 1° gennaio 1984;
   causale: crisi aziendale;
   primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Icobox*, con sede in Avellino e non Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 4 ottobre 1985:

   periodo: dal 29 settembre 1988 al 27 marzo 1989;
   CIPI 30 marzo 1982: dal 16 novembre 1981;
   causale: crisi aziendale;
   primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Contimer*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), a decorrere dal 6 novembre 1985:

periodo: dal 2 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
CIPI 27 novembre 1981: dal 1° gennaio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Isma sud*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 26 novembre 1985:

periodo: dal 22 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
CIPI 11 giugno 1979: dal 25 dicembre 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Aspe*, con sede in Forino (Avellino) e stabilimento di Forino (Avellino), a decorrere dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 29 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 7 luglio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Depa*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 13 maggio 1985:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 4 novembre 1988;
CIPI 9 luglio 1981: dal 1° aprile 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Saet*, con sede in Torino e stabilimento di Vauda Canavese (Torino), a decorrere dal 29 settembre 1985:

periodo: dal 17 settembre 1988 al 15 marzo 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fimet*, con sede in Torino e stabilimenti di Bra (Cuneo) e Torino, a decorrere dal 7 gennaio 1986:

periodo: dal 5 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
CIPI 28 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cotonificio di Lombardia*, con sede in Milano e stabilimenti di Chignolo d'Isola (Bergamo) e S. Angelo Lodigiano (Milano), a decorrere dal 31 gennaio 1986:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 20 gennaio 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 6 febbraio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Marietti coltelleria*, con sede in Forno Canavese (Torino) e stabilimento di Forno Canavese (Torino), a decorrere dal 24 maggio 1986:

periodo: dal 19 novembre 1988 al 17 maggio 1989;
CIPI 8 agosto 1984: dal 29 agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Banchieri industria mobili*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 29 ottobre 1986:

periodo: dal 30 aprile 1988 al 26 ottobre 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° settembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Madison High Fashion*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 6 marzo 1985:

periodo: dal 25 settembre 1988 al 23 marzo 1989;
CIPI 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cei sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 30 giugno 1988 al 26 dicembre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Sanac*, con sede in Genova e stabilimenti di Cave di Laconi (Nuoro) e Nurallao (Nuoro), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 27 dicembre 1987 al 23 giugno 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 28 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. O.R.M. di Moretti & C.*, con sede in Cascina Vica Rivoli (Torino) e stabilimento di Cascina Vica Rivoli (Torino), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 23 dicembre 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 9 aprile 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Arfloor*, con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 20 gennaio 1987:

periodo: dal 22 luglio 1988 al 17 gennaio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 7 gennaio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cola*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), a decorrere dal 5 marzo 1987:

periodo: dal 5 settembre 1988 al 3 marzo 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 aprile 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ceramica Vega*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Settevene (Viterbo), a decorrere dal 29 novembre 1984:

periodo: dal 25 novembre 1988 al 23 maggio 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costruzioni meccaniche braidesi*, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento di Bra (Cuneo), a decorrere dal 23 luglio 1987:

periodo: dal 24 luglio 1988 al 19 gennaio 1989;
CIPI 25 ottobre 1984: dal 31 marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alpe industrie meccaniche*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 4 luglio 1984:

periodo: dal 5 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Vetreria Piantini*, con sede in Castelfranco di Sopra (Arezzo) e stabilimento di Castelfranco di Sopra (Arezzo), a decorrere dal 1° giugno 1983:

periodo: dal 21 ottobre 1988 al 18 aprile 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Barani*, con sede in Porcari (Lucca) e stabilimento di Porcari (Lucca), a decorrere dal 6 settembre 1987:

periodo: dal 9 marzo 1988 all'11 giugno 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 28 luglio 1986;
causale: crisi aziendale

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Barani*, con sede in Porcari (Lucca) e stabilimento di Porcari (Lucca), a decorrere dal 6 settembre 1987:

periodo: dal 12 giugno 1988 al 9 settembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 28 luglio 1986;
causale: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simeg*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Airola (Benevento), a decorrere dal 10 giugno 1987:

periodo: dal 14 giugno 1988 al 10 dicembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 28 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Brenta precompressi Napoli*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 3 luglio 1987:

periodo: dal 5 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 7 luglio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sta.Gra.Me. - Stabilimento Grafico Meridionale*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 26 novembre 1987:

periodo: dal 24 novembre 1988 al 22 maggio 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. General rettifica nocerina*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), a decorrere dal 13 ottobre 1987:

periodo: dall'8 ottobre 1988 al 5 aprile 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 14 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vetrerie Rigatti*, con sede in Castelfiorentino (Firenze) e stabilimento di Castelfiorentino (Firenze), a decorrere dal 28 novembre 1987:

periodo: dal 2 settembre 1988 al 30 novembre 1988;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° dicembre 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.E.R. - Fonderie Ernesto Radaelli*, con sede in Torrecuso (Benevento) e stabilimento di Torrecuso (Benevento), a decorrere dal 26 febbraio 1985:

periodo: dal 22 agosto 1988 al 24 novembre 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 26 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.E.R. - Fonderie Ernesto Radaelli*, con sede in Torrecuso (Benevento) e stabilimento di Torrecuso (Benevento), a decorrere dal 26 febbraio 1985:

periodo: dal 25 novembre 1988 al 22 febbraio 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 26 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Olimpic*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 14 maggio 1981:

periodo: dal 4 ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
CIPI 31 luglio 1979: dal 21 maggio 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1982.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Beta industria confezioni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 25 agosto 1982:

periodo: dal 28 ottobre 1988 al 25 aprile 1989;
CIPI 27 maggio 1982: dal 1° settembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 maggio 1983.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alceo Blasi*, con sede in Paliano (Frosinone) e stabilimento di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 30 luglio 1983:

periodo: dal 9 ottobre 1988 al 6 aprile 1989;
CIPI 30 marzo 1982: dal 3 agosto 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. E.S.B. - Electroacoustic System Building*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 29 settembre 1983:

periodo: dal 6 dicembre 1988 al 3 giugno 1989;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cars*, ex *Depa*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), a decorrere dal 15 luglio 1983:

periodo: dal 25 ottobre 1988 al 22 aprile 1989;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 18 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Firsat*, con sede in S. Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di S. Pietro Moncalieri (Torino), a decorrere dal 28 ottobre 1983:

periodo: dal 12 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
CIPI 30 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cavinor*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 12 novembre 1988 al 10 maggio 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Giacomasso Felice*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 aprile 1984:

periodo: dall'11 ottobre 1988 all'8 aprile 1989;
CIPI 7 agosto 1981: dal 3 maggio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fusite italiana*, con sede in Ravina (Trento) e stabilimento di Ravina (Trento), a decorrere dal 29 agosto 1984:

periodo: dal 6 agosto 1988 al 1° febbraio 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° dicembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. So.Gra.Me*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 15 settembre 1984:

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 27 aprile 1989;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 agosto 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

89A1245

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Alma Labor - Società cooperativa a r.l.», in Montelupone, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1989 la società cooperativa di produzione e lavoro «Alma Labor - Società cooperativa a r.l.», con sede in Montelupone (Macerata), costituita per rogito notaio dott. Adriano Boldrini in data 12 settembre 1981, rep. n. 1835, reg. soc. 4105 del tribunale di Macerata, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Alberto Monachesi, via G. Verga, 16, Macerata.

89A1246

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento di società cooperative

Con provvedimento in data 10 febbraio 1989, n. 1399, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, delle seguenti società cooperative:

«Agricola di Mottes a r.l.», con sede nel comune di Saint-Rhémy, costituita con atto a rogito del notaio Marcello Colombo in data 13 giugno 1965 e iscritta al n. 78 del registro delle imprese del tribunale di Aosta;

«Il Quadrifoglio a r.l.», con sede nel comune di Pont-Saint-Martin, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Presbitero in data 26 giugno 1973 e iscritta al n. 1267 del registro delle imprese del tribunale di Aosta;

«Le Tricot a r.l.», con sede nel comune di Fontainemore, costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Favre in data 20 febbraio 1986 e iscritta al n. 4412 del registro delle imprese del tribunale di Aosta;

«Meccanizzazione agricola Château a r.l.», con sede nel comune di Gignod, costituita con atto a rogito del notaio Luigi Berton in data 8 novembre 1972 e iscritta al n. 1198 del registro delle imprese del tribunale di Aosta;

«Meccanizzazione agricola di Morgex et La Thuile a r.l.», con sede nel comune di Morgex, costituita con atto a rogito del notaio Guido Marcoz in data 13 maggio 1977 e iscritta al n. 1690 del registro delle imprese del tribunale di Aosta;

«Meccanizzazione agricola Vachéry a r.l.», con sede nel comune di Etroubles, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Stellatelli in data 17 ottobre 1973 e iscritta al n. 1295 del registro delle imprese del tribunale di Aosta;

«Meccanizzazione agricola Voisinal a r.l.», con sede nel comune di Oyace, costituita con atto a rogito del notaio Luigi Berton in data 20 novembre 1977 e iscritta al n. 1699 del registro delle imprese del tribunale di Aosta;

«Val Vény a r.l.», con sede nel comune di Courmayeur, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Stellatelli in data 28 gennaio 1978 e iscritta al n. 1827 del registro delle imprese del tribunale di Aosta.

89E1249

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale — **L. 285.000**
- semestrale — **L. 145.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale — **L. 40.000**
- semestrale — **L. 25.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale — **L. 150.000**
- semestrale — **L. 85.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — **L. 40.000**
- semestrale — **L. 25.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — **L. 150.000**
- semestrale — **L. 85.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — **L. 500.000**
- semestrale — **L. 270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 200.000**
Abbonamento semestrale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti — ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni — ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni — ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***